

IL TRIBUNALE DI NAPOLI - II SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 5058 del ruolo generale dell'anno 2014

TRA

la Banca

RECLAMANTE

E

F.

RECLAMATO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato e va rigettato.

Preliminarmente va affrontata la questione dell'ammissibilità del provvedimento cautelare richiesto.

Il reclamante, infatti, sostiene che difetterebbero i presupposti per poter richiedere la tutela cautelare atipica prevista dall'art.700 cpc in quanto il ricorrente avrebbe potuto avvalersi della normativa in materia di tutela della Privacy.

Al riguardo va premesso che per l'ammissibilità di un ricorso ex art.700 cpc sono necessari due presupposti:

che il provvedimento richiesto sia finalizzato a garantire la fruttuosità della domanda di merito proposta (cd. strumentalità);

che non esistano altri provvedimenti cautelari tipici volti ad ottenere il medesimo risultato (cd. residualità).

Ne ha fattispecie il primo di tali requisiti sussiste.

La reclamata, infatti, ha proposto domanda volta, tra l'altro, ad accertare l'illegittimità delle segnalazioni operate dalla banca alla centrale Rischi della Banca d'Italia e ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Orbene il provvedimento cautelare richiesto, volto ad evitare il protrarsi di tale illegittimo comportamento con l'aggravarsi dei danni che ne conseguono, appare senz'altro adeguatamente collegato alla domanda proposta.

Sussiste, altresì, il requisito della residualità.

E' pur vero, infatti, che l'ordinamento prevede un provvedimento cautelare tipico da utilizzare nei confronti delle segnalazioni illegittime, ovvero quello di cui agli artt. 152 d.lgs. 196/03 e 10 d.lgs. 150/11.

Tali norme prevedono che, in caso di controversie in materia di protezione dei dati personali *Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto (art. 152 comma 6° d.lgs. 196/03) e che Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro (art. 10 d.lgs. 150/11).*

Orbene il ricorso a tale procedimento, implicando la simultanea proposizione della domanda di merito, non è ammissibile quando in giudizio di merito già penda ed il provvedimento cautelare venga richiesto in corso di causa, come nella fattispecie.

In tal caso, infatti, non è possibile seguire il rito speciale previsto dalla normativa citata in quanto ciò è impedito dall'art. 40 cpc, norma che regola il concorso di riti in caso di proposizione di domande connesse soggette a procedure diverse.

Tale norma, infatti, prevede al comma 3° che le cause connesse debbano essere trattate col rito ordinario.

Ne consegue, pertanto, che venendo meno la possibilità di ricorrere alla procedura speciale suddetta l'esigenza cautelare prospettata può essere soddisfatta solo col ricorso all'art. 700 cpc.

Nel merito ci si riporta a quanto esaurientemente esposto dal primo giudice.

In ordine al *fumus boni iuris*, infatti, si osserva che le censure proposte dal reclamante sono irrilevanti poiché riguardano altre delle numerose questioni oggetto del giudizio di merito e non la problematica investita dal provvedimento cautelare impugnato.

Quanto al *periculum in mora* va detto che la segnalazione a sofferenza determina una lesione della reputazione commerciale dell'imprenditore che ha immediate e gravissime conseguenze negative sia in ordine all'accesso al credito, fondamentale nella vita dell'azienda, sia, in generale, nei rapporti con clienti e fornitori.

Né il reclamante ha introdotto argomenti nuovi per confutare quanto esaurientemente esposto dal primo giudice.

Spese al definitivo

P.Q.M.

1. rigetta il reclamo;
2. spese al definitivo.

Così deciso in Napoli il 26.3.14, in camera di consiglio.